

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SARDEGNA

Ricorso con istanza di adozione di misura cautelare per
ZAIÀ DANILÒ (c.f. ZAIDNL85P15D851O), nato a
Garigliano del Capo il 15.9.1985, residente a Corsaro, Via Don
Minzoni 68, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via
Ariosto, 11, presso lo studio dell'Avv. Rossana Perra (c.f.
PRRRSN70S64H118L) che, con l'Avv. Antonio Avino Murgia
(VNMNTN66S21B354I), lo rappresenta e difende in forza di
procura speciale alle liti resa in calce al presente atto e in atto
separato. Si indicano per ogni comunicazione e notificazione
l'indirizzo pec ant.avi@pec.it e l'utenza fax 070 401413

Ricorrente

Contro

LAORE – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO IN
AGRICOLTURA, con sede in Cagliari, via Caprera 8, nella persona
del legale rappresentante pro tempore

LAORE – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO IN
AGRICOLTURA, SERVIZIO PERSONALE, con sede in Cagliari, via
Caprera 8, nella persona del legale rappresentante pro tempore

Amministrazioni resistente

e nei confronti di

LOI OVIDIO, VACCA MATTIA, DENTI ALBERTO, PUDDU MASSIMILIANO, MUGGIANU DANILO, ARGIOLAS VALENTINA, COCCO STEFANO, DESSI SILVIO, PIRAS ADRIANO GIOVANNI, PIRAS GIOVANNI, SPIGA ROBERTA, MELIS LUCA, SABA LAURA MARIA, LENDINI ALBERTO, USAI MANUEL, MEDDA ROBERTO, DIDACI SARA, DEMURU FABIEN DANIEL, DERIU GIANFRANCO, MISTRETTA FORTUNATO, PINNA FABIO, RUNZITTU PAOLO, MASALA VALENTINA, ARU ANTONIO, MARTIS SIMONE, LAPIA VINCENZO, CAMPOLONGO NICOLA, CONCU RAIMONDO, COSSA ENRICO, ANGIUS ROSSANO, MUSIO FABIO, LEDDA ANDREA, LECCA SIMONE, SILVANI SIMONE, VINCIS RICCARDO, MADEDDU ANDREA, CONTU PIERANTONIO, CASCELLO MASSIMILANO, LODDO PAOLO, FRAU MAURO, COCCO EMANUEL, DI FELICE ALESSIO, SETZU MATTIA, PES ALBERTO, LEDDA PIETRO, SANNA LORENZO, SALARIS PIERPAOLO, MANCA CESARE, PALA GIUSEPPE, MANCHINU ANDREA, POLASTRI MATTEO, POLASTRI GIOVANNI, GARAU DAVIDE, ZURRU ALESSIO, ROT MARCO, MANCA FILIPPO, LA CROCE CRISTINA, ZUCCA SAMUELE, SANNA GIADA, ARAMU STEFANO.

controinteressati

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare

- 1- Della Determinazione del Commissario Straordinario di LAORE – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA (di seguito anche solo Laore), sottoscritta

in data 25.8.2021 (da quanto si apprende dal sito dovrebbe essere la n. **832 del 26.8.2021**), con cui sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale del *Concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 Istruttori Tecnici Informatici, categoria C, livello retributivo C1 (doc. 4)*, non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla pubblicazione sul sito.

- 2- Della Determinazione del Commissario Straordinario di LAORE , sottoscritta in data 9.9.2021, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale con integrazione titoli di preferenza e riserva determinazione n. 832 del 26.8.2021 (da quanto si apprende dal sito dovrebbe essere la n. **882 del 9.9.2021**) del *Concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 Istruttori Tecnici Informatici, categoria C, livello retributivo C1 (doc. 5)* non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla pubblicazione sul sito;

- 3- Di tutti i verbali recanti le operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice, mai comunicati e il cui contenuto è ignoto al ricorrente.
- 4- Della nota Laore a firma del Direttore del Servizio Personale, datata 2 settembre 2021 (doc. 7), in pari data conosciuta;
- 5- Della Determinazione n. 285/21 (doc.3) e del Bando del *Concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 Istruttori Tecnici Informatici, categoria C, livello retributivo C1* (doc. 2);
- 6- Dell'elenco ammessi esami orali con luogo, data e orario di convocazione (doc. 8) non notificato/comunicato e appreso in data 31.8.2021:
- 7- *Dell'integrazione esiti valutazione titoli e convocazione prova esame orale* non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla pubblicazione sul sito (doc.9)
- 8- Di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice.
- 9- Per quanto occorrer possa, del primo diniego all'indicazione dei recapiti dei concorrenti posizionatisi in posizione utile, del 7.10.2021 (doc. 11)

- 10- Per quanto occorrer possa, del secondo diniego all'indicazione dei recapiti dei concorrenti posizionatisi in posizione utile, del 22.10.2021 (doc. 13)
- 11-Della Determinazione del Commissario Straordinario rep. n. 1022/21 del 12.10.2021 (doc. 15) non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla pubblicazione sul sito
- 12-Della Determinazione del Commissario Straordinario rep. n. 1055/21 del 20.10.2021 (doc. 16) non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla pubblicazione sul sito
- 13-Di ogni provvedimento, atto o mera condotta con la quale si è ritenuta sussistente la rinunzia del ricorrente a effettuare la selezione.
- 14-Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale ove lesivo dei diritti e interessi del ricorrente.

E per l'accertamento del diritto del ricorrente

A sostenere la prova orale ovvero l'eventuale prova preselettiva, con ogni conseguenza di legge.

PREMESSO IN FATTO CHE

Laore ha bandito un *Concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e*

indeterminato di n. 6 Istruttori Tecnici Informatici, categoria C, livello retributivo C1 (Doc. 2,3) mediante pubblicazione sul sito istituzionale;

Nel sito istituzionale è stato inserito il modulo da compilare dal candidato (doc. 1) nel quale veniva richiesto di indicare l'indirizzo fisico e il domicilio digitale - indirizzo pec. Nel medesimo modulo era presente la seguente dicitura: chiedo che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata tramite i recapiti sopra indicati (o al seguente recapito ... se diverso dalla residenza).

In esito alla selezione, la commissione doveva stilare una graduatoria, approvata dall'Agenzia, solo previa valutazione della correttezza delle operazioni di selezione.

Il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso (come emerge anche dalla determinazione LAORE n. 832/2021), presentava la domanda, compilando il modulo predisposto dall'Amministrazione.

Senza che alcuna comunicazione rituale era stata effettuata al ricorrente, l'Agenzia procedeva a redigere l'elenco ammessi agli esami orali, con indicazione della data e orario.

Lo Zaia, posto che non veniva convocato, e senza aver avuto conoscenza della sua ammissione a sostenere l'esame orale, accedeva al sito istituzionale di Laore ove apprendeva che in data

25 agosto 2021 questa aveva approvato la graduatoria finale (doc. 4);

Con nota del 31 agosto 2021, il ricorrente ritenendo illegittima la graduatoria finale stante la sua mancata convocazione a sostenere la prova orale, posto che né alla propria residenza né al proprio indirizzo pec era stata comunicata la data di convocazione, chiedeva a Laore di porre rimedio all'errore (doc. 6).

Laore, con nota del 2 settembre 2021, respingeva ogni addebito, facendo notare che il bando prevedeva che *“la data prevista per la suddetta prova e le modalità di svolgimento della stessa verranno comunicate con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'amministrazione, sezione Bandi e concorsi/concorsi e selezioni con un preavviso di almeno 20 giorni”* e che era preciso onere del partecipante al concorso accedere al sito dell'Amministrazione perché era teoricamente possibile lo svolgimento della prova preselettiva. Veniva precisato che la comunicazione individuale, (contrariamente a quanto previsto nel modulo di domanda), era relativa solo a circostanze personali del candidato (doc. 7).

Specificava meglio Laore con la nota del 7.10.2021 (doc. 11) che, a mente dell'art. 6 del Bando, *“la mancata presentazione per qualsiasi causa agli esami sarà considerata rinuncia al ricorso”*.

Ritenendo irrituale la convocazione alla prova orale, per il tramite degli esponenti avvocati, il ricorrente chiedeva a Laore

gli indirizzi dei controinteressati, per il momento anche solo limitatamente ai vincitori e ai dichiarati idonei, (doc. 10), ottenendo una risposta negativa pretestuosa (doc.11).

Riformulava la domanda, spiegando meglio le ragioni per cui intendeva proporre ricorso (doc. 12) ottenendo ulteriore e non meno pretestuoso diniego (doc. 13).

Riformulava ulteriormente la domanda (doc. 14), chiedendo che nella peggiore delle ipotesi, sarebbe stata sufficiente la comunicazione dell'indirizzo di un vincitore, non ottenendo, ad oggi alcun riscontro.

Poiché la mancata comunicazione della convocazione, con le modalità previste nel modulo predisposto dalla resistente, e, a cascata, gli atti conseguenti, sono illegittimi e gravemente lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, si impugnano per i seguenti motivi in

DIRITTO

-1-

VIOLAZIONE DI LEGGE: IN PARTICOLARE BANDO ARTT. 7 E 10. –

ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA

INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR

PARTECIPATIONIS

Fermo restando quanto si eccepirà nel prosieguo, dalla documentazione presente sul sito dell'Amministrazione, **non risulta sia stato necessario effettuare una prova preselettiva,**

l'unica che, in linea meramente teorica, avrebbe permesso di comunicare con apposito avviso sul sito internet istituzionale, la data in cui si sarebbe tenuta detta prova (art. 7 Bando – doc. 2; sul punto cfr la ricostruzione della selezione effettuata dal Commissario Straordinario nel provvedimento di approvazione della graduatoria finale, doc. 4; cfr, doc. 7, dal quale si evince un invero inesistente obbligo del candidato di visionare il sito internet perché “era ipoteticamente prevista anche la prova preselettiva”). Dal che deriva che l’eccezionale metodo di convocazione è stato impiegato in assenza dei presupposti con la conseguente illegittimità della mancata convocazione del ricorrente con le modalità ordinarie previste nel modulo di domanda redatto dalle resistenti, nonché l’illegittimità di tutti gli atti conseguenti-

-2-

VIOLAZIONE DI LEGGE: BANDO ARTT. 6, 7 E 10 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

Ferma restando la tranciante censura testé formulata, l’illegittimità non viene comunque meno anche in caso di suo mancato accoglimento.

Come testé esposto il concorrente, dopo aver indicato nel modulo predisposto da Laore, i propri recapiti e confidando sul fatto, espressamente contenuto nel modulo, che *ogni*

comunicazione relativa alla selezione sarebbe dovuta pervenire a uno dei citati recapiti, ha atteso la convocazione, in realtà mai arrivata.

Non corrisponde al vero quanto addotto dall'amministrazione a giustificazione della mancata convocazione e cioè che "l'art. 7 del bando di concorso" prevedeva che "la data prevista per la suddetta prova e le modalità di svolgimento della stessa verranno comunicate con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'amministrazione, sezione Bandi e concorsi/concorsi e selezioni con un preavviso di almeno 20 giorni". Invero, l'art. 7 disciplinava un caso del tutto eventuale e, cioè, l'ipotesi in cui si dovesse tenere una prova preselettiva e sul punto ci si è già espressi.

Comunque, è principio generale in materia di pubbliche selezioni che il candidato non possa essere escluso da una gara ovvero non possa essere ritenuto rinunciatario allorché faccia affidamento sul contenuto dei moduli da compilare e depositare, redatti dall'Amministrazione "vertendosi in ipotesi di clausole della *lex specialis* contraddittorie, equivoche ed ambigue, tali da ingenerare l'errore in cui è caduto il ricorrente" (ex multis TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza 12.11.2014, n. 2743). Soggiungendosi che vi era un obbligo di redigere la domanda impiegando il modulo allegato (art. 4 del Bando (doc.2) *la domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice in conformità al modulo allegato*; art. 5 del bando: *nella domanda*

di partecipazione, compilando il modulo allegato al presente bando)

E nel caso di specie il ricorrente ha fatto affidamento su quanto nel modulo riportato e, quindi, che “ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata tramite i recapiti sopra dichiarati” o al recapito eventualmente successivamente indicato. Conseguentemente, ha atteso la comunicazione, invero mai pervenuta.

Si è, quindi, in presenza di un errore nella procedura di selezione e di violazione, tra gli altri, dell’art. 10 del Bando a mente del quale l’Agenzia, prima di approvare la graduatoria, avrebbe dovuto accertare la regolarità del procedimento concorsuale. Non avendolo fatto o, seppur avendolo fatto, non essendosi avveduta della mancata o irregolare convocazione del ricorrente, l’Agenzia LAORE non avrebbe dovuto approvare la graduatoria che, quindi, è oggi assolutamente illegittima.

**

Per puro tuziorismo, si eccepisce che è, inoltre, parimenti illegittimo il Bando nella parte in cui considera quale rinuncia al concorso la mancata presentazione, per qualsiasi ragione, al colloquio (es. artt. 6 e 7). È di tutta evidenza che le uniche ragioni che possano far legittimamente ritenere la rinuncia, consistono in una immotivata e colpevole mancata presentazione e non già la mancata presentazione in sé.

**

In conclusione poiché sussisteva (e sussiste) il diritto del ricorrente a sostenere la prova orale (o l'eventuale prova preselettiva) e, quindi, a essere ritualmente convocato, poiché il ricorrente ha, senza tema di smentita, manifestato la volontà a sostenere quanto sopra, sia con la domanda che con la successiva diffida (doc.6) è illegittimo ogni provvedimento, atto o condotta anche implicita con cui, anche ritenendo sussistente la rinuncia tacita da parte dello Zaia, ciò non gli è stato permesso, e, conseguentemente, ogni atto consequenziale, *in primis* la graduatoria finale.

**

Istanza cautelare

Sussistono tutti i requisiti per la concessione di misure cautelari atte a evitare l'insorgenza di un danno grave e irreparabile.

Quanto sopra esposto, rende evidente il *fumus*.

Quanto al *periculum in mora* si osserva che lo Zaia è allo stato inoccupato e che, quindi, la partecipazione alla selezione è di vitale importanza onde non perdere una *chance* di garantire a sé un reddito.

È, inoltre, interesse dell'amministrazione, definire in tempi brevi la vicenda, onde evitare, nell'auspicato accoglimento del ricorso, e nel superamento con esiti positivi della prova da parte del

ricorrente, di dover rettificare il proprio operato, rivedendo la graduatoria, anche nella parte dei soggetti nelle more assunti.

**

Rimessione in termini per la notifica ai controinteressati

Secondo quanto previsto dall'art. 12 del Bando, i candidati avevano la facoltà di esercitare il diritto d'accesso ai sensi della L. 241/90.

Con una prima nota pervenuta all'Amministrazione il 23.9.2021, il ricorrente ha chiesto che gli venissero forniti gli indirizzi dei controinteressati - vincitori e candidati idonei - allo scopo di notificargli il presente ricorso.

L'Amministrazione, con una stretta (maldestra?) interpretazione delle motivazioni addotte alla richiesta - *esclusione* dalla selezione - ha rigettato la richiesta sostenendo che alcuna esclusione era stata adottata, ma che il richiedente aveva rinunciato non presentandosi, come previsto dall'art. 6 del bando, al colloquio orale (ciò che dimostra ancora una volta come non ci sia stata prova preselettiva) (Doc.11).

Preso atto dell'imprecisione formale, con nota ricevuta dall'Amministrazione il 9 ottobre 2021 (doc. 12), il ricorrente reiterava la richiesta di esser reso edotto degli indirizzi dei controinteressati o, quantomeno, per il momento dei soggetti vincitori e di almeno due degli idonei. Anche questa volta l'Amministrazione negava le informazioni richieste (doc. 13),

ricordando come il ricorso è sufficiente notificarlo ad almeno uno dei vincitori (e per questa lezione si ringrazia sentitamente).
Con ulteriore nota del 22 ottobre 2021, in pari data pervenuta all'Amministrazione, si faceva notare che il diniego era illegittimo, posto che, secondo il principio di leale collaborazione tra Amministrazione e cittadino, dopo aver ammesso che in prima battuta fosse sufficiente la notifica a uno soltanto dei vincitori, butta il bambino con l'acqua sporca e nega anche di fornire almeno l'indirizzo di almeno un vincitore.

Nessun riscontro è pervenuto.

È di tutta evidenza come sussisteva e ancor oggi sussiste l'interesse giuridicamente rilevante del ricorrente a conoscere l'indirizzo di tutti i candidati risultati vincitori o idonei. Quindi, sono totalmente prive di pregio le opposizioni fraposte dall'Agenzia.

Invero, già la prima domanda di accesso avrebbe dovuto essere accolta. È chiaro che l'espressione usata - *esclusione* - conteneva ogni ipotesi di non ammissione alla prova orale o preselettiva e solo volendo spaccare il capello in quattro ovvero solo essendo degli accademici della Crusca, non si è intesa la volontà dello Zaia: ricorrere al TAR poiché non gli era stato concesso di sostenere la prova orale/preselezione.

Parimenti totalmente priva di pregio giuridico la giustificazione dell'Agenzia formulata con il secondo diniego per cui per il

deposito (sic!) del ricorso è comunque sufficiente la notifica a uno solo dei vincitori. Invero, la notifica deve avvenire nei confronti di tutti i concorrenti vincitori e idonei e solo *ad interim* è efficace il ricorso notificato ad almeno uno dei controinteressati. E non può di certo essere l'Amministrazione a decidere se notificare, nel frattempo, a uno solo dei controinteressati ovvero a tutti. Di nessun pregio è l'eccezione della minimizzazione del trattamento dei dati personali, che avrebbe potuto avere rilevanza se si fosse chiesto lo stato di famiglia dei controinteressati, non di certo il loro indirizzo per permettere la notifica del ricorso.

Ancora meno pertinente l'eccezione per cui il Giudice potrebbe autorizzare la notifica per pubblici proclami. E ciò per due ragioni. La prima è che la richiesta deve provenire dal ricorrente e solo dopo aver notificato il ricorso ad almeno un controinteressato. Secondo perché è una strategia processuale rimessa alla mera discrezionalità del ricorrente e non di certo dell'Amministrazione resistente.

È allora evidente come il ricorrente abbia fatto di tutto per conoscere l'indirizzo di almeno uno dei vincitori. Detto indirizzo è oggi ancora ignoto stante il muro di gomma eretto dall'Amministrazione. Il ricorrente è a conoscenza solamente del fatto che Vacca Mattia e Puddu Massimiliano, vincitori del concorso, prestano servizio a tempo determinato presso Laore e,

quindi, non potendosi fare altro, questo ricorso viene notificato ai predetti vincitori presso la sede di Laore.

Tuttavia, se detta notificazione non venisse ritenuta corretta ovvero non andasse a buon fine, poiché la mancata notificazione agli indirizzi di residenza dei controinteressati non è dipesa da colpa del ricorrente, tenuto conto che l'unico dato presente nella graduatoria era il nominativo, si chiede che l'Ill.mo TAR Sardegna voglia rimettere in termini il ricorrente e, salvo che accolga la richiesta di notifica per pubblici proclami, previa condanna dell'Amministrazione a fornire i richiesti indirizzi, permettere la notifica ai controinteressati.

**

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Come può notarsi la graduatoria finale interessa 60 soggetti, tra assunti e dichiarati idonei. Si verte, quindi, in un'ipotesi in cui, dato l'eccessivo numero di controinteressati, nonché la difficoltà a reperire tutti gli indirizzi è opportuna la notifica del ricorso mediante pubblici proclami. Si chiede, quindi, che l'Ecc.mo TAR Sardegna voglia autorizzare questa difesa a procedere in tal senso, anche mediante inserimento del ricorso nel sito istituzionale di LAORE. Si rappresenta come, allo stato, è ancora aperta la pagina relativa alla selezione sul sito istituzionale di Laore e che questa viene puntualmente aggiornata. Pertanto,

sarà semplice per i controinteressati apprendere che è stato proposto ricorso.

**

Istanza istruttoria

Si chiede che laddove sia necessario per procedere alla notificazione ordinaria, l'Ecc.mo TAR Sardegna voglia ordinare alla resistente di fornire al ricorrente gli indirizzi dei controinteressati

P.Q.M.

Nell'interesse di Danilo Zaia, come sopra rapp.to e difeso, si conclude chiedendo che l'Ecc.mo TAR Sardegna

1. **Preliminarmente**: voglia concedere idonea misura cautelare;
2. **Nel merito**: ove occorra previa rimessione in termini del ricorrente e quindi, previa condanna di Laore a fornire i recapiti dei controinteressati, permettergli la notificazione, anche per pubblici proclami, del ricorso ai controinteressati, voglia accogliere il ricorso e, pertanto, voglia annullare gli atti impugnati, con condanna della resistente a convocare ritualmente il ricorrente per il sostenimento della prova orale ovvero l'eventuale prova preselettiva.
3. Vinte le spese e con condanna alla rifusione del contributo unificato.

**

Al fine di adempiere all'obbligo di versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso è in materia di pubblico impiego e, quindi, soggetto al pagamento del contributo nella misura di euro 325,00.

Con osservanza

Cagliari, 26 ottobre 2021

Avv. Rossana Perra Avv. Antonio Avino Murgia

Si attesta che la copia cartacea notificata è conforme all'originale digitale dal quale è stata estratta. Avv. Antonio Avino Murgia